Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 50 del 1° marzo 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994, n. **765.**

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 marzo 1994, n. 765.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 2, 4 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 842 del 30 marzo 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi d'ufficio e ad istanza di parte, di competenza dei servizi del soppresso Ministero della marina mercantile, per la parte degli stessi confluiti nel Ministero dei trasporti e della navigazione, istituito con legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle *A* e *B* allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine previsto di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nella tabella *C* allegata al presente regolamento, sono indicati i termini entro i quali, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione dei trasporti e della navigazione espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque determinato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

Art. 2.

Sistemi informativi automatizzati

1. Gli atti amministrativi adottati dall'amministrazione dei trasporti e della navigazione sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati riguarda, ai fini del presente regolamento, oltre all'adozione degli atti di cui al comma 1, anche le comunicazioni dell'avvio del procedimento previste dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altro adempimento partecipativo a cura dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione.

3. In ogni caso i tempi dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione sono stabiliti in conformità ai criteri di organizzazione previsti dal titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dei trasporti e della navigazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione, della richiesta o della proposta.

3. Qualora il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva decisione di organi della comunità economica europea, anche circa la partecipazione della stessa ad un eventuale finanziamento, il termine iniziale decorre dalla data in cui perviene all'organo competente dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione, la comunicazione della decisione comunitaria.

Art. 4.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 4, comma terzo, le indicazioni di cui all'art.8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, può esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 4 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 7.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano di intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nell'ambito del termine finale per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede nella prescritta forma regolamentare alla determinazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza della inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento; in calce al provvedimento soggetto al controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi e nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 8.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione motivata di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro dei trasporti e della navigazione individua in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse debbono essere rese. Il Ministro provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 9.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Salvo diversa determinazione, relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, salvo diversa determinazione, l'ufficio marittimo periferico attributario delle relative competenze stabilite dal codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e dal regolamento per la sua esecuzione (parte marittima) approvato con decreto del Presidente della Republbica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.

Art. 11.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dei procedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici è, qualora non sia diversamente disposto, l'ufficiale del corpo delle capitanerie di porto preposto agli stessi, o il titolare dell'ufficio marittimo locale o della delegazione di spiaggia dove istituiti.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica lo stato di attuazione della normativa adottata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 13.

Determinazione di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari

1. La determinazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avviene entro un mese dalla emanazione della legge che disciplina le fattispecie provvedimentali e attribuisce le risorse finanziarie.

2. Per le leggi già in vigore all'atto dell'adozione del presente provvedimento, i criteri e le modalità di cui al comma primo, ove non già adottati, sono indicati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 14.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Le stesse forme e le modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciscun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 16

TABELLA *A*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
		DIVISIONE I		
1	Acquisizione forniture beni, servizi e lavori	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391	Divisione I	240 gg
		DIVISIONE II		
1	Concessione pensione privilegiata	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Legge 11 luglio 1980, n. 312 D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834	Divisione II	300 gg
2	Procedura comandi	Art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (comandi del personale Ministero marina mercantile presso le altre amministrazioni) Normativa relativa comandi per operai legge 13 maggio 1975, n. 157	Divisione II	60 gg
3	Erogazione provvidenze economiche a favore del personale (compatibilmente con la disponibilità finanziaria)	Circ. n. 7 dell'11 dicembre 1989 in vigore dal 1° gennaio 1990 Cap. 1221 del bilancio dello Stato	Divisione II	120 gg (*)
4	Spese per la manutenzione noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391 Cap. 1101 del bilancio dello Stato	Divisione II	80 gg
5	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	Cap. 1102 del bilancio dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391	Divisione II	80 gg
6	Spese per statistiche	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391 Cap. 1103 del bilancio dello Stato	Divisione II	80 gg
7	Spese per acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Cap. 1081 del bilancio dello Stato	Divisione II	80 gg
8	Contratti lavori, provviste e servizi in economia (cottimo fiduciario)	Art. 8 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391	Divisione II	240 gg

(*) Sussidi aventi diritto alla procedura d'urgenza: per i casi urgenti di cui ai punti 1), 2) e 3) della circolare n. 7 dell'11 dicembre 1989, la provvidenza economica viene disposta immediatamente dal direttore generale del personale e ratificata in via successiva dalla competente commissione nel corso della prima riunione.

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
		DIVISIONE III		
1	Congedo straordinario per motivi di salute	Art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Divisione III	90 gg
2	Congedo straordinario per esami	Art. 37, comma 2, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Divisione III	90 gg
3	Congedo straordinario legge n. 1204 (astensione obbligatoria per maternità	Legge 1206 del 25 novembre 1976 Art. 7, comma 2, Legge 1204/71	Divisione III	90 gg
4	Congedo straordinario per infermità del bambino inferiore ai 3 anni	Art. 7, comma 2, Legge 1204/71 Artt. 37, 40 e 41 D.P.R. n. 3/57	Divisione III	90 gg
5	Congedo straordinario in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nell'Università	Art. 2, Legge 13 agosto 1984, n. 476	Divisione III	90 gg
6	Congedo straordinario per astensione	Art. 7, comma 2, Legge 1204/71 Artt. 37, 40 e 41 D.P.R. n. 3/57	Divisione III	90 gg
7	Congedi straordinari per gravi motivi	Artt. 37 e 41 D.P.R. n. 3/57 Legge 11 novembre 1983, n. 638	Divisione III	90 gg
8	Congedo straordinario per cure termali	Art. 13, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638	Divisione III	90 gg
9	Congedo straordinario per chiamata alle armi in tempo di pace	Art. 38, comma 1; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; eventualmente art. 67 stesso D.P.R. per periodo eccedente 2 mesi	Divisione III	90 gg
10	Aspettativa per chiamata alle armi in tempo di pace	Art. 67, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Divisione III	90 gg
11	Aspettativa per infermità	Artt. 66, 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Artt. 30, 31, 32 e 34 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686	Divisione III	90 gg
12	Aspettativa per servizio militare di leva	Art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Divisione III	90 gg
13	Aspettativa per motivi sindacali	Artt. 45, 46 e 47, legge 18 marzo 1968, n. 249 Art. 8 Legge 21 novembre 1978, n. 715	Divisione III	90 gg
14	Aspettativa per cure termali	Legge 11 novembre 1983, n. 638	Divisione III	90 gg
15	Bando di concorso	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 3 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 Legge 11 luglio 1980, n. 312 D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 Legge 10 luglio 1984, n. 301 Legge 22 agosto 1985, n. 444 D.P.C.M. 10 giugno 1986, art. 10 Legge 7 agosto 1986, n. 482 Legge 24 dicembre 1986, n. 958 D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Legge 27 gennaio 1989, n. 25 D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44	Divisione III	60 gg
16	Nomina commissione esaminatrice	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 D.P.C.M. 10 giugno 1986	Divisione III	60 gg
17	D.M. esclusione candidati	D.P.R. 10 gennaio 1957, art. 4 Art. 2 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 D.P.C.M. 10 giugno 1986	Divisione III	120 gg
18	Nomina vincitori in prova concorsi	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Legge 11 luglio 1980, n. 312 Legge 22 agosto 1985, n. 444 D.P.C.M. 10 giugno 1986	Divisione III	90 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
19	D.M. nomina categorie protette legge n. 482/68	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10 Legge 2 aprile 1968, n. 482 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 Legge 11 luglio 1980, n. 312 D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 Legge 22 agosto 1985, n. 444 D.P.C.M. 10 giugno 1986, art. 10 D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568 Legge 29 dicembre 1988, n. 554	Divisione III	180 gg
20	Determinazioni trattamento economico	D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 Legge 11 luglio 1980, n. 312 D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 Legge 20 novembre 1972, n. 869 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 D.P.R. 11 luglio 1986, n. 341 D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568 D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44	Divisione III	180 gg
21	Riammissione in servizio	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132	Divisione III	120 gg
22	Collocamento fuori ruolo	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 58 D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571 Legge 27 luglio 1962, n. 1114	Divisione III	120 gg
23	Decadenza dall'impiego	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 127	Divisione III	180 gg
24	Rilascio copia decreti atti giuridico-economici	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Divisione III	40 gg
25	Rilascio copia degli atti inseriti nello stato matricolare	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Divisione III	40 gg
26	Rilascio tessera di riconoscimento	D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851	Divisione III	40 gg
27	Decreto nomina in ruolo	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686	Divisione III	120 gg
28	Decreto approvazione graduatoria di merito vincitori ed idonei: nomina vincitori immissione in servizio produzione documenti	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 Legge 11 luglio 1980, n. 312 D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 Legge 22 agosto 1985, n. 444 D.P.C.M. 10 giugno 1986 Legge 7 agosto 1986, n. 482 Legge 29 dicembre 1988, n. 554	Divisione III	120 gg
29	Autorizzazione ad assumere un incarico presso enti e ad organismi internazionali e ad esercitare funzioni presso Stati esteri	Legge 27 luglio 1962, n. 1114	Divisione III	180 gg
30	Rilascio stati matricolari	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Divisione III	40 gg
31	Decadenza dalla nomina	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 9	Divisione III	120 gg

DIVISIONE IV

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Rimborso spese per organizzazione e partecipazione a congressi, convegni, etc. concernenti l'attività degli organi del Ministero marina mercantile	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni	Divisione IV	60 gg
2	Rimborso spese accertamenti sanitari	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni	Divisione IV	120 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
3	Rimborso spese per cure etc.	Legge 27 luglio 1962, n. 1116 D.P.C.M. 5 luglio 1965	Divisione IV	120 gg
4	Spese di rappresentanza	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (L.C.G.S) R.D. 13 maggio 1924, n. 827 Legge annuale di bilancio	Divisione IV	40 gg
5	Rimborso di spese per copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione	R.D 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 13 maggio 1924, n. 827 Legge annuale di bilancio Legge 27 dicembre 1975, n. 790 (modifica art. 16-*ter* del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)	Divisione IV	45 gg
6	Cessazione dal servizio per cause diverse dal limite di età (dimissioni, massima anzianità, decadenza, etc.) riliquidazione del trattamento di quiescenza	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 Legge 11 luglio 1980, n. 312 e succ. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Art 2 Legge 15 febbraio 1958, n 46	Divisione IV	120 gg
7	Riliquidazione buonuscita	D P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032	Divisione IV	60 gg
8	Riliquidazione pensione a seguito di rideterminazione del trattamento economico	D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni	Divisione IV	120 gg
9	Liquidazione pensione privilegiata	D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni	Divisione IV	90 gg
10	Liquidazione pensione provvisoria di riversibilità	D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni	Divisione IV	60 gg
11	Conferimento e liquidazione definitiva di pensione di riversibilità	D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni	Divisione IV	120 gg
12	Liquidazione, indennità e rimborsi spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero del personale centrale	Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni Legge 26 luglio 1978, n. 417 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 D.M. Ministero tesoro del 24 maggio 1990 R.D. 18 novembre 1923, n. 440 (L.C.G.S.) R.D. 13 maggio 1924, n. 827 Legge annuale di bilancio	Divisione IV	45 gg
13	Accreditamento somme agli uffici periferici per liquidazione missioni personale civile	Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni Legge 26 luglio 1978, n. 417 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 D.M. Ministero tesoro del 24 maggio 1990 R.D. 18 novembre 1923, n. 440 (L.C.G.S.) R.D. 13 maggio 1924, n. 827 Legge annuale di bilancio	Divisione IV	45 gg
14	Liquidazione spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato	Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni Legge 28 luglio 1978, n. 417 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 D.M. Ministero tesoro del 24 maggio 1990 R.D. 18 novembre 1923, n. 440 (L.C.G.S.) R.D. 13 maggio 1924, n. 827 Legge annuale di bilancio	Divisione IV	45 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
15	Ricongiunzione dei servizi	Legge 7 settembre 1979, n. 29	Divisione IV	230 gg
16	Riscatto laurea e servizi pre-ruolo	T.U. 1092/73, artt. 11-12-13	Divisione IV	210 gg
17	Liquidazione una-tantum in luogo di pensione	T.U. 1092/73	Divisione IV	105 gg
18	Costituzione posizione assicurativa	Legge 2 aprile 1958, n. 322	Divisione IV	105 gg
19	Liquidazione retribuzione (indennità di reggenza) per gli incaricati marittimi	R.D. 25 novembre 1937, n. 2360 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 18 D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9 D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, art. 10 Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 10 Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 8 Legge 8 agosto 1985, n. 416	Divisione IV	180 gg
20	Liquidazione indennità di licenziamento incaricati marittimi e delegati di spiaggia	R.D. 25 novembre 1937, n. 2360 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 18 D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9 D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, art. 10 Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 10 Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 8 Legge 8 agosto 1985, n. 416	Divisione IV	120 gg
21	Liquidazione spese per prove testimoniali presso commissione d'inchiesta sui sinistri marittimi	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e succ. modif.	Divisione IV	150 gg
22	Liquidazione spese per accertamenti sanitari disposti dalla commissione centrale medica di II° a seguito di ricorsi di marittimi di bassa forza	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924 e succ. modif.	Divisione IV	120 gg
23	Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti delle commissioni non previste dal codice della navigazione	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e succ. modif.	Divisione IV	120 gg

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	DIVISIONE V			
1	Decreto di attribuzione sigle uffici marittimi autorizzati a tenere registri navali galleggianti	Art. 309 Reg. Cod. nav.	Divisione V	120 gg
2	Decreto di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'art. 143 del Cod. Nav.	Art. 144 del Cod. Nav.	Divisione V	300 gg
3	Accertamento requisiti di nazionalità per iscrizione navi nei registri nazionali	Art. 143 Cod. Nav.	Divisione V	120 gg
4	Autorizzazione al registro italiano navale ad accettare funzioni nei confronti di navi straniere o a stipulare accordi con istituzioni di classificazione stranieri	Art. 6 D.L.C.P.S. del 22 gennaio 1947, n. 340	Divisione V	120 gg
5	Approvazione del nome alle navi maggiori	Art. 140 Cod. Nav.	Divisione V	90 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
6	Autorizzazione all'anticipata demolizione di navi	Art. 160 Cod. Nav.	Divisione V	60 gg
7	Autorizzazione alla dismissione di bandiera di navi nazionali per vendita all'estero	Artt. 156 e 157 Cod. Nav.	Divisione V	180 gg
8	Autorizzazione alla temporanea dismissione di bandiera di navi nazionali per locazione a stranieri	Legge n. 234 del 14 giugno 1989 (artt. 28 e 29) D.P.R. n. 66 del 21 dicembre 1990	Divisione V	180 gg
9	Presa d'atto delle relazioni conclusive delle inchieste formali sui sinistri marittimi	Art. 580 Cod. Nav.	Divisione V	90 gg
10	Stazza - Dispensa: dalla ristazza secondo le regole internazionali	Art. 3 punto 2b Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra il 23 giugno 1973, n. 958	Divisione V	120 gg
11	Presa d'atto delle delibere dei direttori marittimi per procedere o meno ad inchiesta formale	Artt. 579 Cod. Nav.	Divisione V	90 gg
12	Ritrovamenti relitti - Abbandono al ritrovatore di beni ritrovati	Art. 463 Reg. Cod. Nav.	Divisione V	90 gg
13	Stazza - Autorizzazione alla stazzatura all'estero	Art. 139 Cod. Nav.	Divisione V	90 gg
14	Stazza - Autorizzazione all'esclusione dei locali di riparo per passeggeri di coperta	Art. 2 D.P.R. 27 ottobre 1972, n. 988	Divisione V	90 gg
15	Nomina membri - Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi	Art. 581 Cod. Nav. Artt. 467 - 468 Reg. Cod. Nav.	Divisione V	90 gg

DIVISIONE VII

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Concessione del contributo per lavori di costruzione navale a favore dei cantieri	L. n. 234 del 14 giugno 1989 (art. 2) D.M. 8 novembre 1990, n. 373 D.M. 20 dicembre 1990	Divisione VII	180 gg
2	Concessione contributo per lavori di trasformazione navale	Art. 2, L. 14 giugno 1989, n. 234 D.M. 8 novembre 1990, n. 373 D.M. 20 dicembre 1990	Divisione VII	180 gg
3	Concessione contributo per investimenti	Art. 6, L. 14 giugno 1989, n. 234 D.M. 8 novembre 1990, n. 373 D.M. 20 dicembre 1990 D.M. 14 ottobre 1991	Divisione VII	180 gg
4	Concessione contributo per riduzioni e chiusure di cantieri	Art. 14, L. 14 giugno 1989 D.M. 8 novembre 1990, n. 373 D.M. 20 dicembre 1990	Divisione VII	—
5	Concessione contributo alle imprese armatoriali per lavori di costruzione navale	Art. 9, L. 14 giugno 1989, n. 234 D.M. 8 novembre 1990, n. 373 D.M. 20 dicembre 1990	Divisione VII	180 gg (*)
6	Concessione contributo per la demolizione navale a favore dei cantieri	Art. 7, L. 14 giugno 1989, n. 234 D.M. 8 novembre 1990 D.M. 20 dicembre 1990	Divisione VII Divisione VII	120 gg (*) 90 gg (**)
7	Contributo sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale a favore delle imprese armatoriali e costruttrici	Art. 4, comma 7, L. 14 giugno 1989, n. 234 D.M. 8 novembre 1990 D.M. 20 dicembre 1990	Divisione VII	120 gg
8	Concessione contributo di rivalutazione del beneficio già concesso a favore del cantiere costruttore	Art. 2, comma 8, L. 14 giugno 1989, n. 234 D.M. 8 novembre 1990, n. 373	Divisione VII	180 gg

---

(*) Il termine di 180 gg è riferito al provvedimento perfetto ma non efficace in quanto l'atto deve essere sottoposto agli uffici di controllo.
(**) Eventuale richiesta di interpretazione documentazione.

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	DIVISIONE VIII			
1	Liquidazione contributi per investimenti	Legge 22 marzo 1985, n. 111 che ha prorogato la legge 14 agosto 1982, n. 599, art. 19 Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 5	Divisione VIII	90 gg
2	Liquidazione contributo sugli oneri sostenuti dalle società operanti nel settore della cantieristica navale e dell'armamento	Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 4	Divisione VIII	90 gg
3	Liquidazione dei contributi alla società «Centro per gli studi di tecnica navale per l'attuazione del programma di ricerca»	Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 17	Divisione VIII	90 gg
4	Liquidazione dei contributi all'Istituto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navale di Roma per la realizzazione di programmi triennali	Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 15	Divisione VIII	90 gg
5	Liquidazione dei contributi di demolizione navale	Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 7	Divisione VIII	90 gg
6	Liquidazione dei contributi integrativi per nuove costruzioni, trasformazioni. Liquidazione definitiva	Legge 22 marzo 1985, n. 111, che ha prorogato la legge 14 agosto 1982, n. 599 (art. 10 e art. 13) Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 5	Divisione VIII	90 gg
7	Liquidazione contributo per investimenti	Legge 22 marzo 1985, n. 111, che ha prorogato la legge 14 agosto 1982, n. 599 Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 6	Divisione VIII	90 gg
8	Liquidazione dei contributi integrativi per nuove costruzioni, trasformazioni	Legge 22 marzo 1985, n. 111, che ha prorogato la legge 14 agosto 1982 (art. 10) Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 5	Divisione VIII	90 gg
9	Riduzione e svincolo delle fideiussioni su contributi ai cantieri navali per costruzioni, trasformazioni e per nuovi investimenti	Legge 22 marzo 1985, n. 111 Legge 14 giugno 1989, n. 234	Divisione VIII	90 gg
10	Liquidazione contributi per aumento costi di costruzione	Legge 22 marzo 1985, n. 111, art. 7 Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 2	Divisione VIII	90 gg
11	Corresponsione di rate semestrali di contributo all'impresa armatoriale	Legge 10 giugno 1982, n. 361 modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848 D.M. 18 marzo 1985 norme applicative	Divisione VIII	90 gg
12	Corresponsione di rate semestrali di contributo col pagamento degli interessi all'impresa armatoriale	Legge 9 gennaio 1962, n. 1 modificata e integrata dalle leggi 2 febbraio 1974, n. 26, 25 maggio 1978, n. 234 e 7 marzo 1980, n. 63	Divisione VIII	90 gg
13	Corresponsione di rate semestrali di contributo all'impresa armatoriale	Art. 10, legge 14 giugno 1989, n. 234 Art. 25, D.M. 8 novembre 1990, n. 373 (regolamento applicativo)	Divisione VIII	90 gg
14	Corresponsione di rate semestrali di contributo nel pagamento degli interessi ai cantieri per nuovi investimenti	Legge 23 dicembre 1975, n. 720, art. 6	Divisione VIII	90 gg
15	Svincolo delle fidejussioni bancarie o assicurativa prestata a garanzia della eventuale restituzione da parte delle imprese di rate di contributo concesso ed erogato in via provvisoria	Legge n. 361/1982 e n. 848/1984 Legge n. 234/1989	Divisione VIII	90 gg
16	Trasferimento a vario titolo di un contributo di credito navale già emesso da una impresa ad un altra	Legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni Legge n. 341/1982 come modificata dalla legge n. 848/1984 Legge n. 234/1989	Divisione VIII	180 gg
17	Approvazione delibere enti vigilati: Istituto nazionale studi esperienze di architettura navale (vasca navale), Lega navale italiana	Art. 29, legge 20 marzo 1975, n. 70 Art. 2, legge 21 marzo 1974, n. 176	Divisione VIII	90 gg

ELENCO DEI PROCEDIMENTI
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TRAFFICO MARITTIMO

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	DIVISIONE IX			
1	Decreto dichiarativo requisiti nazionalità ai fini della partecipazione alla quota nazionale dei traffici conferenziati	Art. 4, legge 10 luglio 1991, n. 210	Divisione IX	60 gg
2	Decreto per la determinazione delle condizioni di partecipazione alle quote di traffico riservate alle compagnie nazionali nell'ambito della disciplina conferenziale	Art. 5, legge 10 luglio 1991, n. 210	Divisione IX	120 gg
	DIVISIONE X			
1	Autorizzazione all'utilizzazione degli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli	Art. 24 del regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008 D.M. 23 maggio 1985	Divisione X	180 gg
2	Autorizzazione all'utilizzazione dei contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose	Art. 24 del regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008 D.M. 14 maggio 1990	Divisione X	180 gg
3	Autorizzazioni trasporti merci pericolose	D.P.R. 9 maggio 1968, n.1008 D.P.R. 4 febbraio 1984, n. 50 Codice per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code) edito dall'IMO	Divisione X	90 gg
4	Autorizzazioni, deroghe, esenzioni concernenti la sicurezza della navigazione	Legge 5 giugno 1962, n. 616 D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 Convenzioni internazionali	Divisione X	90 gg
5	Dichiarazione di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili	Art. 11, legge 5 giugno 1962, n. 616 Articoli 15 e 55 del regolamento approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435	Divisione X	300 gg
6	Autorizzazione per mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero	Art. 11, legge 5 giugno 1962	Divisione X	300 gg

(*) Salvo casi relativi all'applicazione di normative nuove oppure che necessitano di particolari approfondimenti.

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	DIVISIONE XI			
1	Adempimenti - approvazioni e autorizzazioni relative all'utilizzo delle unità impiegate e da impiegare per la gestione dei servizi sovvenzionati	D.P.R. 1° giugno 1979, n. 501	Divisione XI	90 gg
2	Determinazione delle tariffe dei servizi sovvenzionati	Legge 5 dicembre 1986, n. 856	Divisione XI	90 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine

DIVISIONE XII

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Concessione sovvenzione servizi marittimi società gruppo FINMARE	Legge 684/1974 Legge 169/1975 Legge 856/1986 Legge 169/1989	(**)	(**)
2	Concessione contributi avviamento servizi merci di linea soc. gruppo FINMARE	Legge 884/1974 Legge 856/1986 Legge 393/1990	Divisione XII	300 gg
3	Concessione contributi alle imprese armatoriali per acquisto navi estere	Articoli 11, 12 e 27 della legge n. 234/1989	Divisione XII	180 gg

(**) Tutta la procedura ed i tempi per la determinazione della sovvenzione annuale, nonché per la relativa erogazione sono indicati nelle Convenzioni ventennali che a partire dal 1° gennaio 1989 regolano i servizi marittimi sovvenzionati.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO

DIVISIONE XIII

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Autorizzazione a svolgere corsi professionali	Cod. Nav. e Reg. Mar.	Divisione XIII	90 gg
2	Autorizzazione a svolgere corsi di formazione e addestramento	Legge 21 novembre 1985, n. 739 D.M. 11 giugno 1986 F.M. 4 aprile 1987 D.M. 18 luglio 1991 D.M. 31 luglio 1991	Divisione XIII	180 gg
2	Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima	Cod. Nav. e Reg. Mar.	Divisione XIII	60 gg

DIVISIONE XIV

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Concessione medaglie d'onore per lunga navigazione	Regio decreto 27 novembre 1904, n. 636 Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127 D.P.R. 22 marzo 1954, n. 586 D.P.R. 27 ottobre 1969, n. 1163 D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966	Divisione XIV	300 gg
2	Sovvenzioni ad enti, istituti, associazioni e società varie che abbiano finalità non assistenziali attinenti alla Marina mercantile	Legge di bilancio	Divisione XIV	300 gg
3	Determinazione delle tabelle di armamento delle navi di proprietà dell'armamento pubblico	D.L. 4 marzo 1989, n. 77 convertito nella legge 5 maggio 1989 n. 160 Art. 317 Codice della Nav. Art. 426 Reg. Cod. Nav.	Divisione XIV	170 gg
4	Approvazione piani alloggi equipaggi secondo le norme sulle condizioni di abitabilità degli alloggi equipaggi	Legge 16 giugno 1939	Divisione XIV	90 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	DIVISIONE XV			
1	Determinazione tariffe per il lavoro portuale	Art. 112 Cod. Nav. Art. 203 Reg. Cod. Nav.	Divisione XV	120 gg
2	Costituzione, soppressione e fusione compagnie portuali	Articoli 161 e 162 Reg. Cod. Nav.	Divisione XV	200 gg
3	Pena disciplinare di cancellazione dai registri del lavoro portuale	Art. 1254 Cod. Nav. punto 3 Art. 1258 Cod. Nav. Art. 1263 Cod. Nav. Art. 156 Reg. Cod. Nav. Art. 516 Reg. Cod. Nav.	Divisione XV	60 gg
4	Nomina del commissario straordinario presso compagnie portuali	Art. 189 Reg. Cod. Nav.	Divisione XV	60 gg
5	Collocamento pensionamento anticipato	Art. 3, legge n. 58/1990 D.I. 9 febbraio 1990 D.I. 4 giugno 1991	Divisione XV	140 gg
6	Ammissione fra i lavoratori portuali	Art. 153 Reg. Cod. Nav. Regolamentazione nazionale per i lavoratori della compagnia e gruppi portuali VI piattaforma rivendicativa D.M. 15 maggio 1978	Divisione XV	175 gg
	DIVISIONE XVI			
1	Riscossione contributi a favore del bilancio speciale tramite Ministero finanze e tesoro	Art. 1279 Cod. Nav. Art. 199 Reg. Cod. Nav. R.D.L. 24 settembre 1931, n. 1277 convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269 Legge 28 febbraio 1988, n. 32	Divisione XVI	115 gg
2	Spese di manutenzione delle strutture delle case di soggiorno per i lavoratori portuali	Art. 2 lett. *C* del R.D.L. 24 settembre 1931, n. 1277 convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269	Divisione XVI	115 gg
3	Provvidenze ai lavoratori portuali in servizio, in pensione e vedove	Art. 2 lettera *C* del R.D.L. 24 settembre 1931 n. 1277 convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269	Divisione XVI	115 gg
4	Acquisto attrezzi, arredi, mobili e spese varie di ufficio del lavoro portuale; compenso per lavoro straordinario ed indennità di missione a favore del personale addetto agli uffici del lavoro portuale	Art. 2 lettere *A*, *B*, *C*, *D*, del R.D.L. 24 settembre 1931 n. 1277 convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269		

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	DIVISIONE XVII			
1	Concessione demaniale ultraquindicennale	Art. 36 e seguenti Cod. Nav.	Divisione XVII	300 gg
2	Anticipata occupazione di zone demaniali per concessioni ultraquindicennali	Art. 38 Cod. Nav. Art. 35 Cod. Nav.	Divisione XVII	150 gg
3	Variazione al contenuto della concessione	Art. 24 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVII	100 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
4	Costituzione di ipoteca su opere costruite sui beni demaniali in concessione ultraquindicennale	Art. 41 Cod. Nav.	Divisione XVII	45 gg
5	Concessione provvisoria	Art. 10 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVII	55 gg
6	Subingresso nella concessione ultraquindicennale	Art. 46 Cod. Nav. Art. 30 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVII	75 gg
7	Decadenza della concessione ultraquindicennale	Art. 47 Cod. Nav. Art. 26 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVII	160 gg
8	Delimitazione del demanio marittimo	Art. 32 Cod. Nav. Art. 58 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVII	170 gg

DIVISIONE XVIII

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Concessione demaniale ultraquindicennale	Art. 36 e seguenti Cod. Nav.	Divisione XVIII	300 gg
2	Anticipata occupazione di zone demaniali per concessioni ultraquindicennali	Art. 38 Cod. Nav. Art. 35 Cod. Nav.	Divisione XVIII	150 gg
3	Variazione al contenuto della concessione	Art. 24 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVIII	100 gg
4	Costituzione di ipoteca su opere costruite sui beni demaniali in concessione ultraquindicennale	Art. 41 Cod. Nav.	Divisione XVIII	45 gg
5	Concessione provvisoria	Art. 10 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVIII	55 gg
6	Subingresso nella concessione ultraquindicennale	Art. 46 Cod. Nav. Art. 30 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVIII	75 gg
7	Decadenza della concessione ultraquindicennale	Art. 47 Cod. Nav. Art. 26 Reg. Cod. Nav.	Divisione XVIII	160 gg
8	Concessione esercizio stabilimenti costieri	Art. 36 e seguenti Cod. Nav., n. 52	Divisione XVIII	60 gg
9	Concessione e permessi per ricerca e coltivazione idrocarburi	Legge 21 luglio 1967, n. 613	Divisione XVIII	60 gg
10	Autorizzazione operazioni previste da concessioni di cui al presente numero 9	Legge 21 luglio 1967, n. 613	Divisione XVIII	60 gg

DIVISIONE XX

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Approvazione tariffe raccomandatari marittimi	Art. 16, legge 4 aprile 1977, n. 135	Divisione XX	45 gg
2	Decreto di estensione della circoscrizione territoriale di una corporazione piloti	Art. 98 Cod. Nav.	Divisione XX	90 gg
3	Decreto di istituzione, estinzione corporazione piloti	Art. 86 Cod. Nav.	Divisione XX	90 gg
4	Decreto di regolamento locale di pilotaggio	Art. 95 Cod. Nav.	Divisione XX	60 gg
5	Nomina di piloti effettivi alla istituzione di una corporazione	Art. 109 Reg. Cod. Nav.	Divisione XX	60 gg
6	Nomina anticipata a pilota effettivo	Art. 108 Reg. Cod. Nav.	Divisione XX	60 gg
7	Inibizione fino a 2 anni dell'esercizio della professione del personale addetto ai servizi portuali	Art. 1258 Cod. Nav.	Divisione XX	60 gg
8	Cancellazione dai registri professionali del personale addetto ai servizi portuali	Articoli 1254 e 1258, 1° comma, n. 3 Cod. Nav.	Divisione XX	60 gg
9	Rilascio tessera di libero accesso nei porti nazionali	D.M. 20 novembre 1975	Divisione XX	45 gg

ELENCO DEI PROCEDIMENTI
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

REPARTO I - PERSONALE

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Ufficiali Impiego: Uff amm. Uff. sup. Altri gradi	8 luglio 1926 n. 1178 R.D. 19 febbraio 1940, n. 194 D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 Legge n. 23/1990	Titolare I Reparto	90 gg 90 gg 90 gg
2	Trasferimenti di sede (o revoca): d'autorità domanda	Legge 1137/1955 Legge 23/1990	Titolare I Reparto	90 gg 300 gg
3	Ammissione revoca anticipazione e procrastino frequenza corsi	Legge n. 1137/55	Titolare I Reparto	60 gg
4	Impiego conseguente a qualificazioni/dequalificazione, abilitazioni varie	Legge n. 1137/55	Titolare I Reparto	60 gg
5	Esiti ad istanze e quesiti vari	Legge n. 382/1978 D.P.R. n. 545/86 Legge n 488/1987	Titolare I Reparto	180 gg
6	Domanda di conferire con il Ministro della difesa, autorità delegata o altra autorità di vertice	Legge n. 382/1978 D.P.R. n. 545/1986 SMD-G-002-1986	Titolare I Reparto	90 gg
7	Concorsi uff. in Spe: in concorso con Maripers	Legge n. 1178/1926 Legge n. 574/1980 Legge n. 224/1986 Legge n. 23/1990	Titolare I Reparto	300 gg
8	Sottufficiali: proposte impiego sottufficiali Np e Np abilitati	Legge n 212/1983 Legge n. 255/1991	Titolare I Reparto	90 gg
9	Proposte di trasferimenti in sede (o revoca): d'autorità a domanda	Legge n. 212/1983 Legge n. 255/1991	Titolare I Reparto	90 gg 300 gg
10	Ammissione revoca anticipazione e procrastino frequenza corsi	Legge n. 212/1983 PMM-G.001-ED 1972	Titolare I Reparto	60 gg
11	Impiego conseguente a qualificazione/dequalificazione, abilitazioni varie	Legge n. 212/1983 PMM-G.001-ED 1972	Titolare I Reparto	60 gg
12	Esiti ad istanze e quesiti vari	Legge n. 382/1978 D.P.R. n. 545/1986 Legge n. 488/1987	Titolare I Reparto	90 gg
13	Domanda di conferire con: Ministro della difesa, autorità delegata o altra autorità di vertice	Legge n. 382/1978 D.P.R. n. 545/1986 SMD-G-002-1986	Titolare I Reparto	90 gg
14	Proposte trasferimenti di sede	P.M.M.-G-001 ED. 1972	Titolare I Reparto	240 gg
15	Nomina e revoca incaricati marittimi e delegati di spiaggia estranei all'amministrazione	R.D. n. 2360 del 1937	Titolare I Reparto	90 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	REPARTO II - AFFARI GIURIDICI E SERVIZI D'ISTITUTO			
1	Regolamentazioni di carattere generale a mezzo decreto e circolari in materia di organizzazione dei servizi delle capitanerie di porto	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	90 gg
2	Esame di elaborati professionali	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	60 gg
3	Rilascio tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria	D.M. 20 maggio 1983	Titolare II Reparto	90 gg
4	Rinnovo tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria	D.M. 20 maggio 1983	Titolare II Reparto	90 gg
5	Rilascio duplicati tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria	D.M. 20 maggio 1983	Titolare II Reparto	90 gg
6	Pareri richiesti da altri uffici statali e altre pubbliche amministrazioni in relazione all'applicazione delle norme in materia di trattamento economico di attività del personale	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	90 gg
7	Esame schemi decreti interministeriali nelle materie di istituto	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	90 gg
8	Pareri su quesiti mossi da P.A. o privati	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	90 gg
9	Risposte a quesiti formulati da altre amministrazioni e risposte ai quesiti su questioni inerenti l'impiego del personale	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	90 gg
10	Risposte a questiti ed emanazione pareri	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	90 gg
11	Esame e pareri su circolari riguardanti il trattamento economico accessorio del personale	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	90 gg
12	Esame schemi di decreti interministeriali relativi alle competenze accessorie per il personale	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	45 gg
13	Risposte a quesiti proposti da altre amministrazioni	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	75 gg
14	Attestazioni contributive ai fini previdenziali	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	150 gg
15	Esecuzione di sentenze aventi per oggetto materia diversa da quella del personale dipendente	R.D. 19 febbraio 1940, n. 194	Titolare II Reparto	60 gg
16	Riscontro dell'attività ispettiva effettuata dai direttori marittimi, dai capi di compartimento e di circondario marittimo	R.D. 19 febbraio 1940, n. 241	Titolare II Reparto	40 gg
17	Istruttoria per l'inoltro delle proposte per le ricompense al valor di marina, di benemerenza marinara e istruttoria per la concessione di ricompense al valore civile	R.D. 12 luglio 1938, n. 1324 Legge 2 gennaio 1958, n. 13	Titolare II Reparto	90 gg
18	Attribuzione al personale militare delle capitanerie di porto dell'indennità di rischio	Art. 1, D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146	Titolare II Reparto	60 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
	REPARTO III - MEZZI NAVALI, AEREI, TERRESTRI, RETI T.L.C. E INFORMATICHE			
1	Autorizzazioni di spesa per l'esercizio e manutenzione di mezzi navali, aerei e terrestri	D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391	Titolare III Reparto	105 gg
2	Autorizzazioni di spesa per acquisto dotazioni	D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391	Titolare III Reparto	105 gg
3	Gare per fornitura di beni e servizi	Legge Contab. Gen. dello Stato 1923 Reg. Contab. Gen. dello Stato 1924	Titolare III Reparto	105 gg
	REPARTO IV - LOGISTICA E AMMINISTRATIVA			
1	Pianificazione dei fondi in conto competenza e dei fondi in conto residui (Mod. 62 CG e Mod. 32-*bis* CG) agli uffici periferici	Legge finanziaria di bilancio	Titolare IV Reparto	100 gg
2	Autorizzazioni al trasferimento masserizie con mezzi diversi dalle ferrovie	Legge finanziaria di bilancio	Titolare IV Reparto	60 gg
3	Liquidazione equo indenizzo a seguito di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	Legge finanziaria di bilancio	Titolare IV Reparto	60 gg
4	Erogazione di provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	Legge 1094/1970	Titolare IV Reparto	90 gg
5	Assegnazione di alloggio di servizio al personale militare dipendente	D.M. 26 luglio 1985	Titolare IV Reparto	40 gg
	REPARTO V - PIANI E OPERAZIONI			
1	Pianificazione e direttive generali in materia di servizi di istituto del corpo e dei reparti della guardia costiera, pianificazione mezzi navali e dispositivi di ricerca e soccorso sul territorio	D.I. 8 giugno 1989 D.M. 31 gennaio 1985	Titolare V Reparto	90 gg
2	Predisposizione dei piani per l'addestramento del personale imbarcato e per la sperimentazione dei mezzi	D.I. 8 giugno 1989 D.M. 31 gennaio 1985	Titolare V Reparto	60 gg

TABELLA *B*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA
DEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(Delegazione di spiaggia, ufficio locali marittimi, uffici circondariali marittimi, capitanerie di porto, direzioni marittime)

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
1	Delimitazione di zone del demanio marittimo	Art. 32, 1° comma Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	260 gg
2	Procedimento per la risoluzione di contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione	Art. 32, 2° comma Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	60 gg
3	Approvazione dell'atto di delimitazione	Art. 58 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	60 gg
4	Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a quattro ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al quadriennio, che importino impianti di difficile rimozione	Art. 36, 1° comma Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	300 gg
5	Rilascio dell'atto di concessione provvisoria	Art. 10 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
6	Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a quattro ma non a quindici anni e di quelli di durata non superiore al quadriennio, che importino impianti di difficile rimozione	Art. 36, 2° comma Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	100 gg
7	Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti con contratto	Art. 24 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	300 gg
8	Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a quattro anni che non importino impianti di difficile rimozione	Art. 36 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
9	Rinnovo di concessione di beni demaniali, beni demaniali marittimi di durata non superiore a quattro anni che non importino impianti di difficile rimozione	Art. 36 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	90 gg
10	Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentita con licenza	Art. 24 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
11	Rilascio di concessione per atto formale di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione	Art. 37 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	300 gg
12	Rilascio di concessione per licenza di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione	Art. 37 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	260 gg
13	Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile sgombero per pubblica gara o licitazione privata	Art. 37, 2° comma Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	300 gg
14	Anticipata occupazione di zone demaniali marittime	Art. 38 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	130 gg
15	Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi	Art. 40 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
16	Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali	Art. 41 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	70 gg
17	Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima	Art. 42 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	120 gg
18	Subingresso nella concessione demaniale marittima	Art. 46 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	120 gg
19	Acquisizione allo Stato delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale marittima alla scadenza dell'atto di concessione	Art. 49 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
20	Redazione delle tabelle indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena alghe e altri materiali sono vietati e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta possono essere fatte	Art. 53 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
21	Rilascio di concessione per l'estrazione e la raccolta di arena o altri materiali	Art. 51 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	60 gg
22	Sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo	Art. 54-55 Cod Nav.	Uffici Marittimi competenti	300 gg
23	Iscrizione in appositi registri del personale che esercita un'attività in porto	Art. 68, 2° comma Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	90 gg
24	Determinazione delle zone soggette a divieto di getto di materiali	Art. 71 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	40 gg
25	Rimozione di materiali sommersi	Art. 72 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
26	Rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o in località del mare territoriale ove possa derivare pericolo o intralcio alla navigazione	Art. 72, 2° comma Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	300 gg
27	Ripartizione di danni ad opere ed agli impianti portuali cagionati da terzi	Art. 71 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	50 gg
28	Determinazione delle misure atte ad evitare l'interrimento dei fondali o l'intorbidamento delle acque da parte di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine, di moli o di canali navigabili	Art. 76 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
29	Esecuzione d'ufficio delle misure atte ad evitare l'interrimento dei fondali o l'intorbidamento delle acque da parte di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine, di moli o di canali navigabili	Art. 76 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
30	Esecuzione d'ufficio dei provvedimenti dati per evitare l'interrimento dei fondali e l'intorbidamento delle acque	Art. 77 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
31	Rilascio dell'autorizzazione ad eseguire lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti in porto	Art. 78 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
32	Rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per conto di privati da parte dell'autorità marittima	Art. 84 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	90 gg
33	Rilascio della concessione di esercizio di un servizio portuale	66 Cod. Nav. 60 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	105 gg 200 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
34	Emanazione dell'ordinanza che determina la tariffa di un servizio	Art. 59 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	50 gg
35	Nomina di piloti effettivi all'atto in cui venga istituita una corporazione di piloti	Art. 109 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	60 gg
36	Espletamento del concorso per l'ammissione nella corporazione dei piloti	Art. 102 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
37	Cancellazione del pilota dal registro in caso di infermità	Art. 117 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	160 gg
38	Licenziamento del pilota in caso di infermità	Art. 118 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
39	Autorizzazione di marittimi ad esercitare il pilotaggio	Art. 96 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	50 gg
40	Rilascio della concessione per il servizio di rimorchio	Art. 101 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	300 gg
41	Fissazione delle tariffe di rimorchio	Art. 101 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	90 gg
42	Cancellazione dai registri del lavoratore portuale per permanente inabilità	Art. 156 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
43	Espletamento del concorso preordinato alla nomina di lavoratore portuale	Art. 153 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
44	Riduzione dei ruoli dei lavoratori portuali	Art. 158 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	60 gg
45	Costituzione della compagnia portuale	Art. 161 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
46	Fusione della compagnia portuale	Art. 162 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
47	Soppressione della compagnia portuale	Art. 163 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
48	Espletamento del concorso preordinato alla nomina di lavoratore portuale avventizio	Art. 194, 3° comma Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
49	Formazione delle tariffe e delle norme per la loro applicazione	Art. 112 Cod. Nav. Art. 203 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	40 gg
50	Rilascio di concessione di impresa per operazioni portuali	Art. 196 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	50 gg
51	Sospensione o revoca della concessione di una impresa per operazioni portuali	Art. 200 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	40 gg
52	Iscrizione della gente di mare nelle matricole	Art. 238 Reg. Cod. Nav. Art. 118 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	40 gg
53	Cancellazione della gente di mare dalle matricole per perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione	Art. 120 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
54	Aggiornamento della matricola mercantile	Art. 243 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	150 gg
55	Conseguimento dei titoli professionali marittimi	Art. 123 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	40 gg
56	Procedimento per la costituzione in gruppo degli ormeggiatori	Art. 209 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	90 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
57	Espletamento del concorso per l'ammissione nel gruppo ormeggiatori	Art. 209 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
58	Cancellazione dal registro degli ormeggiatori per permanente inabilità al servizio	Art. 214 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
59	Concorso per l'ammissione nel gruppo barcaioli	Art. 216 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
60	Cancellazione dal registro dei barcaioli per permanente inabilità al servizio	Art. 218 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
61	Cancellazione dal registro dei palombari	Art. 207 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
62	Cancellazione dal registro dei palombari per permanente inidoneità al servizio	Art. 207 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
63	Cancellazione dal registro dei sommozzatori in servizio locale per permanente inidoneità al servizio		Uffici Marittimi competenti	180 gg
64	Rilascio del certificato di stazza	Legge 29 giugno 1913 n. 786 D.L.T. 27 gennaio 191 n. 202 R.D. 5 aprile 1928 n. 929	Uffici Marittimi competenti	40 gg
65	Autorizzazione alla demolizione volontaria della nave	Art. 160 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
66	Ordine di riparazione o di demolizione della nave o del galleggiante da parte del proprietario	Art. 161 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	60 gg
67	Riparazione o demolizione d'ufficio della nave o del galleggiante	Art. 161 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	200 gg
68	Cancellazione della nave dal registro di iscrizione	Art. 163 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	90 gg
69	Iscrizione o annotazione sulle matricole o sui registri degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o altri diritti su nave, galleggiante, imbarcazione o nave da diporto	Art. 250 e 251 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	40 gg
70	Vendita di oggetti appartenenti a persona morta o scomparsa in viaggio	Art. 399 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
71	Vendita dei relitti ritrovati in mare	Art. 511 Cod. Nav. Art. 464 Reg. Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
72	Inchiesta sommaria sulle cause e sulle circostanze di un sinistro occorso in mare	Art. 578 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	60 gg
73	Inchiesta formale sulle cause e sulle circostanze di un sinistro occorso a nave	Art. 579 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	180 gg
74	Inchiesta sommaria in caso di infortunio occorso a persona dell'equipaggio	Art. 55 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124	Uffici Marittimi competenti	60 gg
75	Inchiesta formale in caso di infortunio occorso a persona dell'equipaggio	Art. 55 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124	Uffici Marittimi competenti	180 gg
76	Irrogazione di sanzioni disciplinare al personale marittimo, alle persone indicate all'art. 68 del Cod. Nav., alle imprese portuali ed ai datori di lavoro nei porti	Art. 1249-1255 Cod. Nav.	Uffici Marittimi competenti	80 gg
77	Riscossione coattiva delle somme dovute come sanzione amministrativa	Art. 27 legge 24 novembre 1981 n. 689	Uffici Marittimi competenti	40 gg
78	Determinazione del numero massimo di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale	D.M. 12 dicembre 1986 (*G.U.* 280/86) modif. dal D.M. 21 maggio 1987 (*G.U.* 116 del 21 maggio 1987) - Art. 8	Uffici Marittimi competenti	40 gg

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Unità Organizzativa	Termine
79	Determinazione del quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale	D.M. 12 dicembre 1986 (*G.U.* 280/86) modif. dal D.M. 21 maggio 1987 (*G.U.* 116 del 21 maggio 1987) - Art. 8	Uffici Marittimi competenti	40 gg
80	Individuazione dei periodi di divieto della pesca subacquea professionale	D.M. 12 dicembre 1986 (*G.U.* 280/86) modif. dal D.M. 21 maggio 1987 (*G.U.* 116 del 21 maggio 1987) - Art. 8	Uffici Marittimi competenti	40 gg
81	Riduzione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante	Legge n. 41 del 17 febbraio 1982 D.M. 29 maggio 1992 e D.M. 15 giugno 1993 (*G.U.* 144 del 22 giugno 1993)	Uffici Marittimi competenti	40 gg
82	Autorizzazione alla pesca delle telline con apparecchio turbosoffiante	Legge n. 41 del 17 febbraio 1982 D.M. 29 maggio 1992 e D.M. 15 giugno 1993 (*G.U.* 144 del 22 giugno 1993)	Uffici Marittimi competenti	40 gg
83	Determinazione del numero di navi da autorizzare alla pesca delle telline con apparecchio turbosoffiante	Legge n. 41 del 17 febbraio 1982 D.M. 29 maggio 1992 e D.M. 15 giugno 1993 (*G.U.* 144 del 22 giugno 1993)	Uffici Marittimi competenti	40 gg
84	Conseguimento delle abilitazioni al comando di navi, di imbarcazioni da diporto o alla condotta di motori delle imbarcazioni da diporto	Art. 22 legge 11 febbraio 1971	Uffici Marittimi competenti	40 gg
85	Rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni da diporto	Art. 21 legge 11 febbraio 1971	Uffici Marittimi competenti	40 gg
86	Rilascio dell'abilitazione al comando di nave da diporto	Art. 21 legge 11 febbraio 1971	Uffici Marittimi competenti	40 gg
87	Rilascio dell'abilitazione alla condotta di motori delle imbarcazioni da diporto	Art. 19 legge 11 febbraio 1971	Uffici Marittimi competenti	40 gg
88	Approvazione delle tariffe per lo svolgimento dell'attività dello sci nautico	Art. 12 D.M. 26 gennaio 1960	Uffici Marittimi competenti	60 gg

TABELLA C

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Ufficio	Termine
1	Rapporto informativo alle commissioni di valutazione degli ufficiali del corpo delle capitaneria di porto	Legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 79	Direzione Generale AA.GG. e del Personale	60 gg
2	Parere al Ministero dell'industria per rilascio concessione esercizio stabilimenti costieri	Legge 2 novembre 1933, n. 1741, R.D. 20 luglio 1934, n. 1303	D.G. Demanio Marittimo e Porti	180 gg
3	Parere al Ministero dell'industria per rilascio concessione ricerca e coltivazione idrocarburi	Legge 21 luglio 1967, n. 613	D.G. Demanio Marittimo e Porti	180 gg
4	Parere al Ministero della difesa per il servizio rifornimento idrico delle isole	Legge 21 dicembre 1978, n. 861	Ispettorato Tecnico	60 gg
5	Parere al Dipartimento della protezione civile per la pianificazione in materia di soccorso ad aeromobili	Artt. 727-830 Cod. Nav.	Ispettorato Generale Capitanerie di Porto	180 gg

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulla pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Gli articoli 2, 4 e 12 così recitano:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed intermisteriali non possono dettare norme contrarie a quello dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— La legge n. 537/1993 reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica».

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

— Gli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990 così recitano:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Note all'art. 2:

— L'art. 3 del citato D.Lgs. n. 39/1993 così recita:

«Art. 3. — 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

— Per l'art. 4 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

— Il titolo II del citato D.Lgs. n. 29/1993 (articoli da 11 a 44) riguarda l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Note all'art. 4:

Gli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990, più volte citata, così recitano:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1 provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale..

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Gli articoli 2 e 10 così recitano:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultano attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse; per il testo dell'art. 8 della medesima legge si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazioneha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota agli articoli 7 e 8:

— Per gli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note dell'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 16 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 11:

— L'art. 6 della legge n. 241/1990 così recita:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Per l'argomento della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 13:

— Per l'art. 12 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

95G0074

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651339) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189